



la notifica dell' accertamento della violazione costituisce l' avvio del procedimento sanzionatorio e può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione. Con la notifica dell' atto di accertamento: viene assegnato al datore di lavoro il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse che, se effettuato in quei termini, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa; il datore di lavoro è avvisato che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro; al datore di lavoro è comunicato che, per l' estinzione del procedimento sanzionatorio, l' autore dell' illecito che non provveda al pagamento nel termine dei tre mesi potrà versare, entro il termine dei successivi 60 giorni, l' importo della sanzione amministrativa in «misura ridotta» ai sensi dell' art. 16 della legge n. 689/1981. Tale norma disciplina, per le violazioni amministrative, la possibilità del pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, qualora più favorevole e ove sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. La misura ridotta, in tal caso, è pari a euro 16.666 ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di euro 50.000. A questo importo si aggiungono le spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Entro 30 giorni dalla notifica dell' atto, il datore di lavoro interessato può far pervenire scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione. L' assenza del pagamento nei termini della sanzione dà avvio del procedimento d' emissione dell' ordinanza ingiunzione per l' irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Violazioni oltre i 10.000 euro annui. La seconda ipotesi è di natura penale e ricorre nel caso in cui l' omesso versamento di ritenute (la violazione) ammonti a oltre 10 mila euro annui; in tal caso, continua ad applicarsi la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro (ipotesi non depenalizzata). Anche in questa ipotesi, con l' atto con il quale viene effettuata la notifica dell' avvenuto accertamento della violazione è assegnato al datore di lavoro il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse. Gli accertamenti sono sempre «annuali»; l' Inps ha precisato che, qualora nel corso di un anno, l' omissione del pagamento di ritenute superi l' importo di 10.000 euro, nonostante l' illecito assuma rilevanza penale, deve attendersi comunque la fine dell' annualità di riferimento, quale termine utile per procedere alla configurazione piena del reato. Tre/cinque mesi di tempo. In entrambe le ipotesi, come detto, il datore di lavoro non è punibile (né reato, né sanzione) se provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione. In particolare, ha spiegato il ministero (nota prot. 9099/2016), il termine di tre mesi decorre dalla notifica della contestazione o d' accertamento dell' illecito, perché la norma «prefigura un effetto sospensivo dell' efficacia delle sanzioni comminate fino alla scadenza del termine di tre mesi». Di conseguenza, solo alla scadenza del termine dei tre mesi, ove il datore di lavoro non abbia provveduto al versamento delle ritenute, decorreranno i termini per il pagamento della sanzione amministrativa. Il relativo verbale, ha aggiunto ancora il ministero, deve riportare l' avvertenza che «il versamento delle ritenute omesse dei successivi tre mesi

comporta la non punibilità dell' autore dell' illecito», nonché l' avviso che «in caso di mancato versamento (nei tre mesi), la sanzione troverà piena applicazione ed il trasgressore, ai fini dell' estinzione del procedimento sanzionatorio, potrà versare l' importo ridotto della sanzione nel successivo termine di 60 giorni». © Riproduzione riservata.